cooperativa sociale
generAzioni
anziani • famiglie • comunità locale

REGOLAMENTO ISTITUTIVO del PRESTITO SOCI

Art. 1
Il presente regolamento disciplina la raccolta di prestiti dai soci, in conformità a quanto previsto dall'art. 4 dello statuto sociale.
Tale raccolta, effettuata esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci ammessi alla Cooperativa da almeno tre mesi, in regola con il versamento delle quote sociali e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la cooperativa.
E' pertanto tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra i soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 385/93 e relativi provvedimenti di attuazione.

Art. 2
I soci che intendono finanziare la Cooperativa dovranno comunicarlo per iscritto al Consiglio di Amministrazione, specificando l'importo iniziale che deve essere di almeno € 500 e la durata presunta del prestito.

Art. 3
I prestiti raccolti presso ciascun socio non potranno superare gli importi ed i limiti di remunerazione previsti dall'art. 13 del D.P.R. 601/73 e successive modificazioni.

Art. 4
Al socio "prestatore" (si intende colui che aderisce al prestito soci) sarà rilasciato un libretto di deposito nominativo, numerato e non trasferibile, in cui verranno annotate tutte le operazioni di deposito e prelievo effettuate dal socio. Tali annotazioni dovranno essere controfirmate da persona a ciò autorizzata dal Consiglio di Amministrazione.
Nessuna operazione di versamento o prelievo potrà essere effettuata senza la presentazione del libretto in possesso del socio.
Presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore una scheda con l'indicazione dei dati anagrafici e del numero di iscrizione a libro soci: su tale scheda saranno riportate tutte le operazioni di deposito e prelievo effettuate dal socio.
La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi.

Art. 5
Il socio prestatore, fermo restando la non trasferibilità del libretto, potrà delegare un terzo ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e di prelevamento. Il conferimento della delega dovrà risultare da atto scritto da conservarsi presso la Cooperativa.

Art. 6
Il tasso d'interesse da corrispondere al socio prestatore verrà deliberato dal Consiglio di Amministrazione, entro i limiti consentiti dalle leggi vigenti. Il tasso d'interesse potrà essere variato mediante delibera del Consiglio di Amministrazione da comunicarsi tempestivamente ai soci prestatori.

Art. 7
Alla chiusura di ogni esercizio sociale, gli interessi maturati saranno accreditati nei singoli conti a titolo di incremento del capitale. La Cooperativa provvederà a trattenere e versare le ritenute fiscali a norma di legge. Se per effetto di tale accreditamento degli interessi, il saldo fosse superiore al limite di cui al precedente art. 3, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio.
Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno gli interessi verranno liquidati al giorno della chiusura.

Art. 8
I versamenti potranno essere effettuati in contanti o mediante assegni. I versamenti a mezzo assegno saranno accettati salvo buon fine degli stessi, e pertanto, tali somme saranno disponibili solo ad incasso avvenuto.
I rimborsi dei prestiti saranno effettuati mediante contanti, assegni o bonifico bancario.
La valuta viene ad essere così determinata:
- versamento in contanti: giorno successivo al versamento;
- versamento mediante assegni su piazza: 2 giorni lavorativi successivi al versamento;
- versamento mediante assegni fuori piazza: 4 giorni lavorativi successivi al versamento;
- prelevamento: giorno lavorativo precedente a quello dell'operazione.

Art. 9
In qualsiasi momento il socio potrà integrare il deposito. Il socio prestatore potrà altresì richiedere il rimborso totale o parziale del prestito previo preavviso alla Cooperativa di almeno dieci giorni.

Art. 10
In caso di recesso, decadenza, esclusione o morte del socio, il prestito si estingue alla data di interruzione del rapporto sociale e del decesso; da tale data le somme prestate cesseranno di produrre interessi e saranno messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto.
Gli eredi dovranno comunicare alla Cooperativa la data del decesso e per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicheranno le disposizioni civili e fiscali in materia di successione.

Art. 11
La Cooperativa si riserva il diritto di chiedere in visione al socio il libretto, in qualsiasi momento, per l'effettuazione di eventuali verifiche contabili.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del libretto il depositante dovrà darne immediata comunicazione alla Cooperativa e su richiesta scritta del socio la Cooperativa rilascerà il duplicato del libretto. All'atto della consegna del duplicato, la Cooperativa sarà liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso.

Art. 12
Il Consiglio di Amministrazione potrà chiudere tutte le posizioni dei prestiti sociali, con preavviso agli interessati di almeno 30 giorni. Le somme depositate ed i relativi interessi saranno depositati in un conto infruttifero.

Art. 13
La Cooperativa è iscritta nel Registro Prefettizio ed osserva la norme di cui all'art. 26 del D.L.C.P.S. 1577/47 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 14
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella deliberazione CICR del 03.03.1994.

Art. 15
Il presente regolamento è stato approvato dall'Assemblea generale ordinaria dei soci in data 14.12.2006 ed entra in vigore dal 01.01.2007.

Pradalunga, 16 dicembre 2006

Ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 22 dicembre 2006 ha stabilito **per l'anno 2007** che il tasso di interesse da riconoscere ai soci sia pari al **2,5% lordo**.